

**Studio Legale**  
**Avv. Lorenzo Fasci**  
**-Patrocinante in Cassazione-**

Viale Galileo Galilei n 32 -89129 Reggio Calabria- Tel/Fax 0965. 1892662 -  
Email: [fascilorenzo@libero.it](mailto:fascilorenzo@libero.it) – PEC: avvlorenzofasci@pecstudio.it

**TRIBUNALE DI COMO – SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN MATERIA DI LAVORO – RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

Per la prof.ssa Caracciolo Maria, (C.F.: CRC MRA 68T44 H224Q), a Reggio Calabria, ivi residente in via Reggio Campi, II^tratto, Terreti, n. 65\^d, rappresentata e difesa dall'avv.to Fasci Lorenzo (C.F.: FSC LNZ 58L12 H224Q) del Foro di Reggio Calabria con studio in Reggio Calabria viale Galileo Galilei, n. 32 ma elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura in Como, Via A. Lamarmora, 42, (20122) Milano - presso lo studio dell'avv.to Via A. Lamarmora, 42, presso lo studio dell'avv.to l'avv. Carlo Vergara (studio avv. Alvisè Moro in forza di procura in calce al presente atto, *(ai fini di ogni eventuale comunicazione si indica fax 0965.1892662 - e.mail: avvlorenzofasci@pecstudio.it)*;

CONTRO

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca**, C.F. 80255230585, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n. 76\^a, ma domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, **Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia**, in persona del dirigente Legale rappresentante pro-tempore; ma domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, **Ambito Territoriale della Provincia di Como** in persona del legale rappresentante pro-tempore, ma domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, **Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria** in persona del legale rappresentante pro-tempore, ma domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

NONCHE' CONTRO

Tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva delle assegnazioni Provvisorie Interprovinciali nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2016\2017, occupanti una posizione antecedente a quella della ricorrente;

PREMESSO



- 1) La ricorrente, nell'ambito del processo di stabilizzazione di cui alla Legge 107\2015, è stata trasferita presso l'Ambito Territoriale 012, provincia Como;
- 2) Al momento della comunicazione del trasferimento, l'odierna scrivente si trovava in servizio presso l'Istituto Comprensivo "IC TELESIO RC"; di Reggio Calabria quale docente di scuola primaria;
- 3) La stessa, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 107\15, è stata assunta in ruolo per l'anno scolastico 2016\2017;
- 4) Più in particolare l'assunzione è avvenuta nella cosiddetta Fase "C", per la EEEE Scuola Primaria, classe di concorso su "Posto Comune", con punteggio 45;
- 5) Così come previsto nel CCNL nonché nell'Ordinanza n. 241 (e 244) \2016 la medesima ha presentato domanda di trasferimento. In tale domanda indicava vari Ambiti ma evidenziava come preferenze i seguenti Ambiti: Calabria (Ambiti: 02, 03, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013); Sicilia (Ambiti: 09, 013); Puglia (Ambiti: 013, 017), e poi di seguito altre Regioni ed Ambiti;
- 6) Nella realtà, nonostante le indicazioni ben precise, la ricorrente veniva destinata presso l'Ambito Territoriale 012, provincia Como (Istituto COIC831007) per la classe di concorso EEEE – Scuola Primaria Tipologia di posto comune;
- 7) Nel frattempo l'esponente aveva - in data 12.08.2016 - presentato all'Ufficio del Contenzioso dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 135 CCNL 2007 nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ambito Territoriale di Reggio Calabria relativamente alla mobilità per l'anno scolastico 2016\2017; con detta istanza chiedeva la rettifica del provvedimento di assegnazione già adottato, con il quale l'odierna istante è stata destinata\trasferita presso l'Ambito Territoriale 012 Como;
- 8) Esperiva, con la medesima istanza, anche Accesso agli Atti ex Legge 241\90 al MIUR per sapere nel dettaglio le posizioni di altre docenti che, dalle notizie assunte, pur avendo un minor punteggio, erano state assegnate – al suo posto – in Ambiti facenti parte delle Circostrizioni Calabria e Sicilia;
- 9) La procedura di tentativo di conciliazione non sortiva effetto alcuno; più nello specifico giorno 30.08.2016, veniva comunicato all'odierna istante che, a parziale modifica del



provvedimento di assegnazione il MIUR destinava la ricorrente alla sede di Lucca Ambito TOS00013)

- 10) Giorno 1.09.2016, si presentava presso l'Istituto Scolastico al quale è stata destinata dal MIUR (appunto l'Ambito Territoriale 011, provincia Como (Istituto COIC831007)) e sottoscriveva la presa di servizio, dando avvio al rapporto di lavoro;
- 11) Occorre dire ancora che la ricorrente ha richiesto l'assegnazione provvisoria di un anno per esigenze di famiglia; domanda che, nel caso di specie è stata dalla ricorrente compilata e spedita ad agosto 2016 come hanno fatto anche le altre docenti per tutte le classi di concorso;
- 12) Prima di concludere la narrazione della vicenda occorre evidenziare che la ricorrente ha diritto a punti 45 più ulteriori punti sei per il ricongiungimento alla famiglia ed ai figli minorenni al di sotto dei 12 anni;

Ora, la destinazione è assolutamente illegittima, errata e contraria alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti per i seguenti motivi di

## DIRITTO

Prescindendo in questa sede da ogni legittima critica sul piano sociale alla vicenda che ha visto coinvolti i docenti di tutta Italia trasferiti e sradicati d'imperio dai territori di lavoro, dal contesto familiare e sociale dove vivevano e vivono le loro rispettive famiglie, il provvedimento adottato relativamente alla posizione della ricorrente è senza dubbio ingiusto, errato ed illegittimo.

Comunque, prima di addentrare la discettazione sullo specifico *thema decidendum*, si ritiene opportuno sia pure sinteticamente esporre alcune linee di principio che costituiscono la premessa delle ragioni che si andranno a sviluppare qui di seguito.

### I<sup>A</sup>. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

Un consolidato orientamento seguito sia dalla Corte di Cassazione che dal Consiglio di Stato ritiene che, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad Esaurimento) è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse che è divenuta "diritto soggettivo" poiché concerne una pretesa i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge (in tal Senso: C.d.S. n. 3415\15; Cass. S.U.



16756\14). Tale principio vale ancor più per la ricorrente la quale, giusto disposto di cui alla Legge 107\15, fa parte ormai degli organici della P.A. con contratto a tempo indeterminato e si discute oggi solo di patologie all'interno della dinamica di un rapporto di lavoro subordinato già costituito e consolidato ad ogni effetto di legge.

Assodato tale principio, occorre solo aggiungere che, a questo punto, la competenza territoriale va fatta ricadere sul Tribunale di Como. Infatti, vige la regola di cui all'art. 413 C.P.C. secondo la cui norma *“per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. è competente per territorio il Giudice nella cui Circostrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto nel momento in cui ha inizio il giudizio”*.

## II^ INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELLA FATTISPECIE DI DIRITTO.

Nel lontano anno 1994, il Legislatore, con D.Lg.vo n. 297 ha contemplato la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in una *“graduatoria permanente”*.

Il Legislatore, ha fatto seguito all'indirizzo offerto dal detto D.Lgvo, con la Legge 124 del 1999, che ha previsto e disciplinato la creazione di un unico *“serbatoio”* (appunto graduatoria permanente) dal quale attingere sia per le immissioni in ruolo che per le supplenze *“lunghe”*. L'accesso ai ruoli del personale docente educativo della scuola materna elementare e secondaria viene disciplinato dall'art. 399, c. 1.

Quindi, la Legge Finanziaria del 2007 (alias Legge n. 296 del 27.12.2006) ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, fa parte delle cosiddette graduatorie ad esaurimento (GAE).

Le GAE nascono dalla *“cristallizzazione”* delle graduatorie permanenti e sono composte da tre fasce e da una successiva quarta fascia (vedi modifica introdotta dall'art. 1 c.2 e 7 della Legge n. 333 del 20.08.2001).

Detto sistema di reclutamento del personale scolastico è completamente *“ribaltato”* dalla Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 (G.U. n. 162 del 15 Luglio 2015) (meglio conosciuta come legge *“Buona Scuola”*), la quale prevede:

a) un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato (circa 100.000) rivolto esclusivamente a vincitori ed idonei del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).



- b) Il piano de quo è, in primo luogo, destinato a coprire i posti “*comuni*” e di “*sostegno*” rimasti vacanti e disponibili all’esito delle precedenti immissioni, gli ulteriori posti dedicati al potenziamento dell’offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, nonché gli ulteriori posti di potenziamento per il sostegno, l’indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per l’assunzione di (ulteriori) docenti, cui possono partecipare i soggetti già in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento e che vantino un servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co. 114).
- c) La detta normativa definisce nuove regole per l’accesso ai ruoli del personale docente: fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.
- d) Inoltre, saranno banditi concorsi specifici per i posti di sostegno (ART. 1, CO 109-113);
- e) E’ prevista ancora l’istituzione dell’organico (docente) dell’autonomia, composto da posti comuni; posti per il potenziamento dell’offerta formativa che, dall’a.s. 2016-2017, sarà determinato con Decreti Interministeriali ogni tre anni, su base regionale;
- f) dallo stesso a.s., i ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in ambiti territoriali, la cui ampiezza – inferiore alla provincia o alla città metropolitana – dovrà essere definita entro il 30 giugno 2016.

### III^: TRATTAZIONE DELLE RAGIONI DI CUI AL PRESENTE RICORSO.

Svolto il superiore exursus che sia pure a grandi linee delinea il quadro storico dell’evoluzione della normativa in materia occorre ora trattare la questione specifica che vuole essere sottoposta all’attenzione del sig. Giudice del Lavoro adito.

1^ . Ora, esaminando gli atti in possesso della ricorrente si evince in maniera evidente come la *procedura adottata* dal sistema informativo *non ha rispettato quanto previsto dal contratto integrativo sulla mobilità sul rispetto del punteggio e dell’ordine delle preferenze: assegnare ad ogni aspirante la prima sede/ambito libero al proprio turno (sulla base delle fasi, del punteggio e delle precedenza e delle tipologie di posto per i quali aveva titolo).*

Inoltre risulta che ci siano anche stati malfunzionamento o errori che hanno determinato risultati scorretti in maniera seriale.



Al termine delle operazioni di mobilità, relativamente agli istituti per infanzia e scuola primaria, il Ministero ha fornito il quadro dei posti rimasti liberi dopo la mobilità per ambito, provincia e regione. Sottraendo da tali posti quelli destinati ai docenti trasferiti su ogni singolo ambito che saranno assegnati a una di tali sedi, si ha uno scarto. La differenza ottenuta fornisce i posti non occupati nei singoli ambiti. Si può così rilevare che in numerosi ambiti restano posti liberi, ma docenti che avevano chiesto quell'ambito non risultano trasferiti o risultano trasferiti su altro ambito (indicato successivamente nelle preferenze). Questo dimostra che ci sono stati errori nella procedura.

Quindi, ad oggi, la ricorrente si trova nella posizione di dipendente a tempo indeterminato ex Legge 107\2015; con contratto di lavoro sottoscritto alle dipendenze del MIUR ma nello specifico presso l'Ambito Territoriale 012, provincia Como (Istituto **COIC831007**).

2<sup>^</sup>. In primo luogo viene in evidenza la circostanza che la ricorrente, nella domanda di trasferimento aveva indicato quali sedi di destinazione preferenziali gli Ambiti Calabria, Sicilia. In ogni caso la sede di provenienza e cioè quella in cui svolgeva l'attività professionale di docente presso la sede di Reggio Calabria.

Ora, come sopra segnalato, il Ministero, non solo non ha confermato la permanenza della stessa presso la sede di provenienza (Reggio Calabria) ma addirittura non ha destinato il trasferimento in nessuna delle sedi indicate come Ambiti preferenziali. **Quindi, prima eccezione: Mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.** Nell'assegnazione degli ambiti nazionali in fase C non è stato rispettato l'ordine degli ambiti indicati e il punteggio.

3<sup>^</sup>. Ma il criterio applicato al caso della ricorrente appare sbagliato anche sotto un ulteriore profilo.

L'istante è stata trasferita presso l'ambito di Como con punti 39 **(mancano tra l'altro 6 punti in quanto, la stessa è mamma di 2 figli in età inferiore ai 12 anni, nonché altri 3 punti per ricongiungimento al coniuge.**

Il Ministero nel coprire i posti vacanti avrebbe dovuto partire dai punteggi dianzi indicati. Quindi avrebbe dovuto procedere a coprire i posti liberi negli ambiti preferenziali nonché in quello di provenienza scegliendo tra le docenti poste in posizione utile, quelle con maggiore punteggio. Ora, guardando i punteggi attribuiti ad



altri docenti, emerge che alcuni dei posti esistenti negli Ambiti indicati (ovviamente per le scuole primarie e nella classe di concorso della ricorrente) sono stati coperti con l'attribuzione a docenti colleghi della ricorrente con minor punteggio! Tale affermazione non è una pura invenzione ma ha riscontro proprio negli atti del MIUR e comunque è stata resa palese nel corpo dell'istanza di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 135 CCNL 2007 presentata all'Ufficio del Contenzioso dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria. Pur tuttavia l'Ufficio Contenzioso dell'Ufficio Scolastico Regionale, non ha affrontato con serenità e la dovuta scrupolosità la vicenda. Tant'è che la richiesta di conciliazione si è conclusa senza esito. Come si ricorderà, l'Ufficio di Conciliazione di Reggio Calabria da un lato ha riconosciuto l'errore, dall'altro, però nel tentativo di correggere l'errato posizionamento della ricorrente ha disposto l'assegnazione della sede di Lucca al posto di quella di Como. Ciò avvenne giorno 31.09.2016, ore 12,00, allorché la ricorrente aveva già predisposto tutto ed era già in viaggio per Como. Appare evidente che tale assurda scelta non poteva essere accettata sia per un oggettivo problema logistico: la stessa era già in viaggio per Como dove aveva già individuato la sede di permanenza. Nonché per una ragione di merito: Lucca non era stata indicata come priorità e non cambiava nulla rispetto alla sede di residenza!

Già solo ad un primo superficiale esame si evince che sono state assegnate a sedi della Calabria e della Sicilia docenti con punteggi inferiori, a parità di fase del trasferimento.

La ricorrente nel contesto della richiesta di tentativo di conciliazione ha profilato, sia pure solo in maniera esemplificativa una serie di situazioni relative a posizioni di docenti le quali pur avendo un punteggio minore sono state assegnate a sedi indicate come preferenziali dalla ricorrente!

Il tutto non sarebbe stato possibile se non vi fossero stati evidenti ed inaccettabili errori di valutazione causati dal Ministero.

Cioè, quelle docenti, pur avendo un punteggio inferiore, sono state ritenute dal MIUR meritevoli di avere la collocazione negli Ambiti indicati dalla ricorrente a danno della medesima che pur aveva maggior punteggio relativamente alle sedi citate. E' legittimo tutto ciò che è avvenuto? La risposta è sicuramente NO. Occorrerà pertanto che il Tribunale adito, previa verifica della affermazione ora espressa, dovrà e vorrà rimodulare la graduatoria per quanto riguarda le sedi indicate inserendo utilmente ed affidando la cattedra correlata alla ricorrente perché l'istante ha maggior punteggio rispetto alle



docenti alle quali sono state assegnate le sedi medesime. Peraltro, è immaginabile che i casi dei docenti che hanno minor punteggio e pur tuttavia destinati a coprire i posti liberi nelle sedi citate sono ancor di più. Quindi il ragionamento ora espresso è da valere per tutti i docenti che nell'Ambito della copertura dei posti liberi in effetto della procedura di mobilità annuale per l'anno scolastico 2016\2017, fase "C" sono stati assegnati a Reggio Calabria, alla Calabria ed alla Sicilia pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

A ben vedere quindi la ricorrente ha diritto ad avere l'assegnazione del posto nella classe di concorso in suo possesso in uno degli Ambiti segnalati come priorità nella domanda dalla stessa presentata al Ministero (appunto Calabria e\o Sicilia laddove con punteggi inferiori sono state assegnate circa 100 docenti. Quindi le censure sopra sollevate dovranno determinare il Tribunale adito a rimodulare la graduatoria dando priorità alla posizione della ricorrente rispetto ad altre con mino punteggio.

Che dire di tutto quello che è avvenuto? Evidentemente il criterio di calcolo e\o il meccanismo di sviluppo dei punteggi e\o il sistema informatico che definito la copertura dei posti in proporzione ai punteggi è assolutamente errato. Va pertanto rivisto il punteggio e così la posizione dei vari docenti affidando in uno degli Ambiti indicati il posto utile alla ricorrente con priorità rispetto alle altre docenti che pur con punteggio inferiore, oggi appaiono poste in posizione migliore di quella ricorrente e per questo hanno visto riconosciuto loro un posto in territori in cui la ricorrente avrebbe dovuto godere di priorità per maggior punteggio e per precedenza per i figli minori.

3) Bene. Occorrerà a questo punto evidenziare che le norme vigenti in materia impongono al MIUR di seguire nella copertura dei posti liberi il criterio di coprire\affidare ai docenti che non hanno trovato posto nella città di provenienza, il criterio della "sede viciniora". Cioè il MIUR avrebbe dovuto procedere secondo le seguenti modalità:

a) Prima si coprono i posti della città di residenza (nel caso che ci riguarda Reggio Calabria). Da quanto sopra riferito emerge che vi erano posti liberi ma che sono stati coperti con figure professionali aventi punteggio inferiore a quello dell'istante.

B) Quindi laddove i posti fossero stati coperti prima di arrivare alla posizione della ricorrente il Ministero avrebbe dovuto incominciare a verificare quale sede libera vi è più vicina alla città di Reggio Calabria. Orbene, abbiamo visto che limitrofa a Reggio



Calabria, per la classe di concorso, in cui è inquadrata la ricorrente è la città di Cosenza. Abbiamo visto anche che i posti liberi sono stati coperti in entrambi i casi da insegnanti con minor punteggio della ricorrente.

c) Quindi questo procedimento volto alla ricerca del posto più vicino alla città di residenza andava proseguito. Nella realtà è emerso che il MIUR non ha curato nemmeno questo aspetto se è vero come è vero che solo nella città di Roma – che certamente è più vicina a Reggio Calabria – rispetto a Como sono state collocate tante docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente che invece è stata destinata al confine opposto dello stivale (Como).

#### IV<sup>^</sup>. VIOLAZIONE DELL'ART. 475 DEL D.LVO N. 297\1994, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 7 CCNL. E artt. 1,2,7,8,9 e 10 e allegati 1 e 2 CCNI.

E' bene qui ricordare che il D.l.vo n. 297 del 16.04.1994, (T.U. in materia di istruzione), prevede (art. 475) che *“la concessione delle assegnazioni provvisorie sia limitata alle ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute”*.

Inoltre l'art. 7 del CCNL concernente le assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie per l'anno 2016\2017, prevede che le prime *“possano essere richieste indifferentemente per uno dei seguenti motivi:*

- 1) *Ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;*
- 2) *Ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;*
- 3) *Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria”*
- 4) *Le norme contrattuali citate vanno poste in combinato disposto con quelle contenute nel CCNI di categoria laddove agli artt. 1,2,7,8,9 e 10 sono esplicitati i criteri di assegnazione dei punteggi, nonché agli allegati 1 e 2 vengono anche analiticamente schematizzati i punteggi e la casistica. Leggendo con attenzione dette norme contrattuali si evince chiaramente l'erronea valutazione attribuita dall'algoritmo ministeriale alla ricorrente palesata dal mancato riconoscimento del punteggio per i figli minori e per il ricongiungimento al coniuge.*

Ora, come si ricorderà, la ricorrente ha richiesto l'assegnazione provvisoria di un anno per esigenze di famiglia; domanda che, nel caso di specie è stata compilata e spedita ad agosto 2016 dai docenti per tutte le classi di concorso e così anche dalla ricorrente.



Di tal che, esaminando la posizione della ricorrente, si evince che la stessa ha diritto ad avere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2016\2017 in uno degli Ambiti della Provincia di Reggio Calabria. Infatti, la ricorrente: **è genitore di due bambini di due e 6 anni;**

La ricorrente ha diritto ad avere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2016\2017 in uno degli Ambiti della Provincia di Reggio Calabria.

Nella domanda presentata dall'odierna istante, la stessa aveva evidenziato la circostanza relativa al nucleo familiare specificando di essere mamma di due figli minori di 12 anni. Tale circostanza, stanti le Leggi vigenti in materia, comporta il diritto, a parità di condizioni, di precedenza. Orbene, nel provvedimento emesso nei confronti della ricorrente non vi è tratta alcuna; il MIUR non ha per nulla valutato tale diritto particolare.

**V^.** UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI. In aggiunta alle eccezioni dianzi esposte v'è detto che le deficienze denunciate si riflettono anche in relazione alla richiesta di assegnazione provvisoria per la Provincia di Reggio Calabria. Infatti, va riconosciuto alla ricorrente l'ulteriore punteggio per il ricongiungimento ai figli minorenni e comunque più in generale al contesto familiare ai sensi dell'art. 475 del D.lvo n. 297\1994 e dell'art. 7 del CCNL, nonché dell'art. 7 C.C.N.L. e art.1,2,7,8,9,10 C.C.N.I. (gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 sono in questo senso chiari).

**Quindi, seguendo quanto indicato nelle due schede contenute negli allegati 1 e 2, si evince che la ricorrente avrebbe avuto diritto a punti 6 per i due figli minori di anni 6 e punti 3 ulteriori per ricongiungimento al coniuge.**

Il punteggio suddetto da diritto di precedenza e, quindi, determina le condizioni per l'inserimento della ricorrente in posizione utile ad ottenere la nomina in regime di assegnazione provvisoria (sia pure limitatamente all'ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori).

Ora, è forse opportuno ricordare che le norme dianzi citate sono chiare nel sostenere che il docente che possieda anche uno dei su elencati motivi per aspirare all'assegnazione provvisoria.

Nella domanda presentata dall'odierna istante, la stessa aveva evidenziato la circostanza relativa al nucleo familiare specificando di essere mamma di due figli minori di 12 anni (entrambi hanno meno di sei anni). Tale circostanza stanti le Leggi vigenti in materia, comporta il diritto, a parità di condizioni, di precedenza. Orbene, nel provvedimento



emesso nei confronti della ricorrente non vi è tratta alcuna; il MIUR non ha per nulla valutato tale diritto particolare.

**Ad oggi presso l'Ambito di Reggio Calabria esistono almeno 150 posti per la classe di concorso scuola primaria – tra posto comune e posto di sostegno – da assegnare anche in deroga a docenti di ruolo non specializzati; prassi da sempre utilizzata quando non si trovano docenti con titolo.**

**V^.** MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE.

Ancora un'ultima doglianza merita l'attenzione del sig. Giudice adito. Come detto in premessa, la ricorrente presentò all'epoca istanza di conciliazione. Ora, il procedimento conseguente è stato svolto inaudita altera parte!

A ben vedere, l'atteggiamento assunto dal MIUR è censurabile e non condivisibile. In primo luogo ha esplicitato una affermazione senza minimamente provarla. Ma addirittura è anche contraddittoria perché tale assunto avviene ad anno scolastico già iniziato per cui i posti disponibili erano già stati coperti. Il problema è invece come il MIUR li ha coperti! Come sopra spiegato li ha coperti con colleghi aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente! Ecco quindi a cosa avrebbe dovuto servire la conciliazione postuma rispetto all'anno scolastico: da un lato a rettificare gli errori commessi reinserendo la ricorrente in posizione utile secondo le priorità dalla stessa proposte; dall'altro a spiegare le ragioni che avevano determinato il Ministero ad assegnare Ambiti e istituti vicini rispetto alle sedi di residenza della ricorrente a docenti con punteggio inferiore! Peraltro attraverso un procedimento unilaterale avvenuto senza per nulla coinvolgere, la ricorrente la quale così non è stata posta nelle condizioni di potere esercitare i suoi diritti; di rappresentare le sue ragioni; di contestare l'operato in modo da correggere gli errori. Cioè è avvenuto nel più totale dispregio di quanto invece disposto dalle norme di riferimento! Non sembra davvero che ci sia bisogno di aggiungere altro per dimostrare la assoluta erroneità, ingiustizia ed illegittimità del procedimento di scelta posto in essere dal MIUR.

Un'ultima precisazione. Il presente ricorso viene proposto dinanzi al Tribunale di Como in quanto dal 1° settembre la ricorrente presta servizio in tale sede ed perciò, giusto disposto di cui all'art. 413 c.p.c. ed all'orientamento giurisprudenziale in materia il



ricorso va proposto dinanzi al Tribunale dove vi è l'attuale sede lavorativa della lavoratrice – ricorrente.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si può con tranquillità esporre le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'On.le sig. Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, previa fissazione dell'udienza di comparizione parti con termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto, accogliere le presenti conclusioni come segue:

- 1) Accertare, riconoscere e dichiarare che il provvedimento di assunzione in ruolo della ricorrente presso la sede di Como è illegittimo ed errato per i motivi esposti in narrativa;
- 2) ordinare all'Amministrazione resistente di assegnare la ricorrente in uno degli ambiti territoriali della Provincia di Reggio Calabria nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato effettivamente, previa disapplicazione degli atti amministrativi contrari e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso, conseguente in danno della ricorrente, perché illegittimi e contrari alla normativa vigente;
- 3) A tale effetto modificare le assegnazioni, limitatamente alla posizione delle prof.ssa Pugliese, al fine di attribuire alla stessa l'assegnazione presso una delle sedi preferenziali come dalla stessa indicate nella domanda partendo dalla sede più vicina a quella di residenza così come previsto per legge; nello specifico assegnare la ricorrente in uno degli Ambiti della Provincia di Reggio Calabria; in ogni caso all'interno dell'Ambito Regionale Calabria;
- 4) Riconoscere alla stessa la priorità per il punteggio aggiuntivo dovuto (punti 6) per i figli minori di 12 anni (minori di anni 6 al momento della domanda) e ulteriori punti 3 per il ricongiungimento al coniuge a carico;
- 5) Condannare, pertanto, le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della medesima istante nelle graduatorie ad esaurimento nella prima posizione utile in linea di priorità con le sedi indicate nella domanda in coerenza con la regola della individuazione della sede più vicina a quella di residenza e di residenza del nucleo familiare;
- 6) Ai sensi dell'art. 475 del D.lvo n. 297\1994 e dell'art. 7 del CCNL, e artt. 1,2,7,8,9 e 10 e allegati 1 e 2 del CCNI disporre l'inserimento della ricorrente in posizione utile



ad ottenere la nomina in regime di assegnazione e/o utilizzazione provvisoria limitatamente all'ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori;

- 7) In ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente;
- 8) Con vittoria di spese e competenze.

*Si allegano documenti come da indice.*

*Reggio Calabria li 02.11.2016*

*Avv.to Fasci Lorenzo*

### **RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**Di recente il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso di alcuni professori, in situazione simile a quella ricorrente, ed ha accertato che le graduatorie evidenziano errori nei trasferimenti, avvenuti con procedure affidate ad un algoritmo per cui i docenti con minor punteggio hanno ottenuto misteriosamente una sistemazione più vicina a casa rispetto ai docenti con un punteggio più alto costretti, viceversa a lasciare le proprie famiglie, spesso con figli piccoli, per trasferirsi a centinaia se non migliaia di chilometri di distanza.**

**Di recente, peraltro, il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Brindisi ha accolto i ricorsi d'urgenza presentati da alcuni docenti disponendo la sospensione immediata degli effetti del trasferimento ed ordinando all'amministrazione resistente di rivalutare l'assegnazione della sede di lavoro tenendo conto del punteggio vantato e degli ambiti territoriali preferiti dai docenti secondo il criterio di vicinarietà. Cosicché il Ministero dovrà provvedere immediatamente alla correzione degli errori prodotti dall'algoritmo utilizzato per l'assegnazione delle sedi di lavoro in fase di mobilità. Tali pronunce stabiliscono l'illegittimità dell'assegnazione delle ricorrenti in una sede distante rispetto a quelle indicate nelle preferenze, per violazione del principio dello scorrimento della graduatoria. Questo principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria e, quindi, non può prescindere dal rispetto del principio**



meritocratico. Il Tribunale di Brindisi ha ritenuto sussistere il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*.

Se il primo è risultato integrato dal riferimento alla normativa che disciplina la fattispecie, oltre che dal richiamo ai principi costituzionali di imparzialità, correttezza e buona fede, buon andamento della pubblica amministrazione. Il secondo è stato individuato nella circostanza che i tempi di un giudizio ordinario di merito avrebbero potuto pregiudicare l'effettività della tutela invocata dai ricorrenti, atteso che l'amministrazione avrebbe potuto destinare i posti vacanti e disponibili negli ambiti pugliesi ad altri docenti diventando così sostanzialmente impossibile – all'esito di un giudizio ordinario di cognizione – ricostruire gli effetti di un'assegnazione produttiva di effetti dall'anno scolastico in corso e che avrebbe comportato un vincolo di permanenza triennale

Appare evidente che i due casi dianzi riassunti appaiono molto simili ed apprezzabili in via analogica con il caso che ci occupa.

Per queste ragioni, si ritiene di potere esperire in questa sede l'azione d'urgenza.

Tutto quanto sopra premesso, l'istante come sopra domiciliata e rappresentata,

#### RICORRE

All'Ill.mo sig. Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Como, affinché, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 669\bis e 700 c.p.c. voglia emettere con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza di comparizione delle parti i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della emananda decisione di merito nell'interesse della ricorrente; indi accogliere le seguenti conclusioni:

piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

- 1) Rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del *periculum in mora* nonché gli elementi di diritto sopra esposti, in accoglimento della domanda di urgenza, ordinare all'Amministrazione resistente di assegnare la ricorrente in uno degli ambiti territoriali della Provincia di Reggio Calabria nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato effettivamente, previa disapplicazione degli atti amministrativi contrari e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso, conseguente in danno della ricorrente, perché illegittimi e contrari alla normativa vigente;



- 2) Accertare, riconoscere e dichiarare che il provvedimento di assunzione in ruolo della ricorrente presso la sede di Como è illegittimo ed errato per i motivi esposti in narrativa;
- 3) A tale effetto modificare le assegnazioni, limitatamente alla posizione delle prof.ssa Pugliese, al fine di attribuire alla stessa l'assegnazione presso una delle sedi preferenziali come dalla stessa indicate nella domanda partendo dalla sede più vicina a quella di residenza così come previsto per legge; nello specifico assegnare la ricorrente in uno degli Ambiti della Provincia di Reggio Calabria; in ogni caso all'interno dell'Ambito Regionale Calabria;
- 4) Riconoscere alla stessa la priorità per il punteggio aggiuntivo dovuto (punti 6) per i figli minori di 12 anni (minori di anni 6 al momento della domanda) e ulteriori punti 3 per il ricongiungimento al coniuge a carico;
- 5) Condannare, pertanto, le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della medesima istante nelle graduatorie ad esaurimento nella prima posizione utile in linea di priorità con le sedi indicate nella domanda in coerenza con la regola della individuazione della sede più vicina a quella di residenza e di residenza del nucleo familiare;
- 6) Ai sensi dell'art. 475 del D.lvo n. 297\1994 e dell'art. 7 del CCNL, e artt. 1,2,7,8,9 e 10 e allegati 1 e 2 del CCNI disporre l'inserimento della ricorrente in posizione utile ad ottenere la nomina in regime di assegnazione e\o utilizzazione provvisoria limitatamente all'ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori;
- 7) In ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente;
- 8) Con vittoria di spese e competenze.  
Si allegano documenti come da indice e si chiede che gli stessi siano considerati ai fini istruttori e miglior prova di quanto richiesto.

*DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.*

*Si dichiara che la presente controversia non è soggetta al versamento del contributo unificato.*

*Salvis juribus.*

Reggio Calabria li 02.11.2016

Avv.to Lorenzo Fasci



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI POSSIBILI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Lo scrivente procuratore, come da mandato ricevuto,

PREMESSO

Che il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento nelle sedi più vicine e\o comunque in quelle indicate con priorità nella domanda di inserimento;

che, il ricorso al fine di garantire la regolare instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato anche a tutti i potenziali controinteressati, vale a dire i docenti che verrebbero scavalcati dalla ricorrente ove il presente ricorso dovesse trovare accoglimento;

che, i controinteressati sono molti e di difficile individuazione perché spalmati in più regioni ed Ambiti d'Italia;

rilevato che:

la notifica del presente ricorso secondo le modalità ordinarie sarebbe impossibile in considerazione dell'oggettiva consistenza numerica dei destinatari nonché dell'impossibilità di individuarli singolarmente;

la notificazione tradizionale in tal caso sarebbe quella per pubblici proclami mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

detto sistema notificatorio è stato oggetto di diverse contestazioni e, peraltro risulta particolarmente oneroso per la parte ricorrente;

considerato che:

il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 C.P.C., che la notifica avvenga con altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica anche per esigenze di celerità;

la giurisprudenza in materia si è espressa in senso favorevole, ritenendo la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata, una forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C. ;

il MIUR ha il sito dedicato alla pubblicazione dei ricorsi che è: [www.pubblicazioni.istruzione.it](http://www.pubblicazioni.istruzione.it);

[Comunicazione@istruzione.it](mailto:Comunicazione@istruzione.it);

Tutto ciò premesso, la ricorrente come sopra domiciliata e rappresentata

rivolge istanza



Affinchè il sig. Giudice adito, voglia autorizzare la notifica ex art. 151 C.P.C. con le modalità sopra specificate per le ragioni dianzi espresse; ai potenziali controinteressati del ricorso de quo tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione udienza di comparizione sul sito del MIUR: [www.pubblicazioni.Comunicazione@istruzione.it](http://www.pubblicazioni.Comunicazione@istruzione.it);

nonché ulteriore notifica – questa secondo i canoni tradizionali – alle Amministrazioni convenute.

Reggio Calabria li 02.11.2016

Avv.to Fasci Lorenzo

